

SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE

tra la Città' di Torino e l'Associazione culturale senza fine di lucro "Tribù del Badnightcafé" per l'utilizzo, la gestione e la cura dell'ex cabina telefonica sita nei giardini di piazza Peyron ai fini della realizzazione del progetto "LA CABINA DELL'ARTE DIFFUSA"

Premesso che:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 Dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni comuni urbani della Città di Torino (di seguito: Regolamento);
- Nel giardino pubblico di piazza Peyron è presente una cabina telefonica non più utilizzata da Telecom Italia s.p.a. che ha provveduto alla rimozione degli apparati telefonici nel mese di Ottobre 2016.
- La Città di Torino è proprietaria del giardino pubblico di piazza Peyron ed è divenuta proprietaria anche della cabina telefonica non più utilizzata da Telecom Italia s.p.a. – sita in corrispondenza del civico 13 - e da questa ceduta alla Città di Torino, come da lettera in data 21 Settembre 2016 prot. n. 13365, nella sua interezza libera da ogni vincolo legato al precedente asservimento della struttura alla funzione di ospitare apparati telefonici.
- Con nota pervenuta alla Circoscrizione IV in data 27 Gennaio 2020 prot. n. 259, conservata agli atti, l'Associazione culturale senza fine di lucro "Tribù del Badnightcafé", con sede in Torino - piazza Peyron 11, C.F. 97689970016, nella persona del presidente pro tempore Signor Daniele D'Antonio, ha presentato istanza per poter utilizzare la cabina telefonica dismessa ai fini della realizzazione del progetto "La Cabina dell'Arte diffusa". Tale progetto nasce sperimentalmente sul reindirizzamento funzionale di elementi urbani obsoleti: non sottrae spazi o funzioni, ma si integra con l'esistente, apportandovi del valore aggiunto. "La Cabina dell'arte Diffusa" vuole essere un esempio di come si possa fare e divulgare arte dal basso, con le risorse esistenti, con la compartecipazione e lo scambio di conoscenze e di interessi da parte di tutti: artisti e cittadini. Oltre quindi ad essere un punto di disponibilità di riviste e libri d'arte, per la sola consultazione e lettura ai giardinetti in cui è collocata, a differenza dei book crossing e book sharing, "La Cabina dell'arte Diffusa" intende diventare luogo di costanti appuntamenti artistici.
- La proposta di realizzazione del sopra citato progetto è stata ritenuta pienamente accoglibile in considerazione della particolare finalità e della originale soluzione logistica che, già in altra occasione, è stata sperimentata ed ha riscosso l'apprezzamento della cittadinanza.
- La particolare natura dell'iniziativa proposta, laddove preveda l'utilizzo, la custodia e la cura della ex cabina telefonica, ora bene della Città, può considerarsi rientrante nella categoria dei Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento con specifico riferimento a quanto disposto dall'articolo 1 - "Collaborazioni ordinarie".
- La proposta finale presentata dalla Circoscrizione IV, di durata fino al 31 dicembre 2023, prevede pertanto la regolamentazione delle modalità di uso, gestione ed accesso alla struttura in questione ubicata all'interno del giardino pubblico di piazza Peyron.

Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.

E' stata verificata la coerenza con il regolamento per il governo dei Beni comuni urbani della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 2 Dicembre 2019 n. mecc. 2019 01609/070.

tra

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del Dirigente d'Area circoscrizionale dr. Umberto Magnoni della Circoscrizione IV, nato il [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in

base a quanto disposto dall'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

e

l'Associazione culturale senza scopo di lucro "Tribù del Badnightcafé" con sede in Torino in piazza Peyron 11 - C.F. 97689970016, nella persona del presidente pro tempore Signor Daniele D'antonio (in seguito: *soggetto proponente*);

si definisce quanto segue

Art. 1. Oggetto, Obiettivi e Azioni

Gli obiettivi del Patto sono:

- Consentire lo svolgimento del progetto culturale rivolto a tutti i cittadini "La Cabina dell'arte Diffusa";
- garantire la corretta fruizione della struttura da parte dell'utenza che vi avrà accesso;
- favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
- tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo della cabina telefonica dismessa con modalità rispettose delle esigenze comuni;
- sgravare la pubblica Amministrazione dall'onere di provvedere direttamente dal garantire tali servizi.

La Città, riconoscendone il valore ed in considerazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti aderisce al Patto, da realizzarsi nel contesto descritto.

La struttura ex cabina telefonica rimane nel pieno possesso della Città.

Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria delle collaborazioni "ordinarie" previste all'articolo 13 del Regolamento comunale e consistono nell'adozione di corrette modalità di utilizzo, cura e gestione della struttura all'interno del giardino di piazza Peyron.

Art. 2. Definizione del progetto

Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la proposta di assunzione dell'onere di utilizzo, gestione e cura della cabina telefonica dismessa sita all'interno del giardino pubblico di piazza Peyron e pervenuta alla Città a seguito di lettera di Telecom Italia s.p.a in data 21 Settembre 2016 prot. n. 13365.

Il progetto denominato "La Cabina dell'arte Diffusa" viene realizzato attraverso l'organizzazione di eventi artistici, letterari e culturali nel senso più ampio del termine, aventi come punto di riferimento la ex cabina telefonica dei giardini pubblici all'altezza del civico 13 di Piazza Peyron.

La titolarità e proprietà intellettuale del nome del progetto denominato "La Cabina dell'arte Diffusa" (comunque scritto, siglato, promosso, pubblicizzato, su qualsiasi tipo di medium materiale o informatico) è dell'autore Daniele D'Antonio, che lo concede a titolo non oneroso, con la più ampia disponibilità e delega di utilizzo per i fini sopra elencati all'associazione culturale senza fini di lucro "Tribù del Badnightcafé".

"La Cabina dell'arte Diffusa" trova la sua applicazione all'interno della ex Cabina telefonica o nelle sue immediate adiacenze, senza vincoli fisici, attraverso iniziative ed eventi a carattere temporaneo.

Eventuali allestimenti, con presenza di opere, decorazioni, comunicati o quant'altro strettamente afferenti alla realizzazione del progetto, inseriti all'interno della Cabina, vengono considerati di tipo permanente o transitorio a seconda delle finalità del progetto, ferma restando la valutazione preliminare dei rischi per l'incolumità delle persone transitanti o stazionanti all'interno di uno spazio aperto, in area pubblica, non presidiato.

Art. 3. Definizione e caratteristiche di utilizzo della ex cabina ai fini del progetto

La ex cabina telefonica è una struttura a montanti in acciaio, dismessa da Telecom, inserita in uno spazio pubblico, in forma di parallelepipedo a base circa quadrata di un metro di lato e altezza di circa 2,50 metri, delimitata su tre lati da lastre di vetro o materiale plastico e totalmente aperta sul lato verso il giardino pubblico, con pavimentazione costituita da lastra in acciaio zincato pedonabile.

La struttura è allo stato attuale saldamente ancorata al terreno, secondo le caratteristiche costruttive originarie.

La ex cabina non è presidiata, è accessibile a chiunque a qualsiasi ora del giorno o della notte, in tutti i giorni dell'anno, con qualsiasi condizione climatica.

L'accesso all'interno della cabina o all'area immediatamente limitrofa, non è controllato, controllabile, selezionabile da parte del soggetto convenzionato.

La ex cabina è e resta uno spazio pubblico, liberamente fruibile anche nel corso dello svolgimento di attività inerenti il progetto "La Cabina dell'Arte Diffusa".

Nell'ambito della realizzazione del progetto "La Cabina dell'arte Diffusa", potranno essere affissi documenti, opere, comunicati sia all'interno che all'esterno della struttura, con carattere temporaneo o (pseudo) permanente. Potranno altresì essere ospitati all'interno libri e/o altro genere di pubblicazioni, opportunamente collocati, e apportate alcune migliorie funzionali senza alterazione della struttura e della sua funzionalità.

Art. 4. Modalità d'azione, ruolo e impegni del Soggetto coinvolto, requisiti e limiti di intervento

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;

l'Associazione culturale "Tribù del Badnightcafé", per la corretta esecuzione dell'iniziativa promossa, si impegna a:

- realizzare il progetto: "LA CABINA DELL'ARTE DIFFUSA" che trova collocazione nella ex cabina telefonica di piazza Peyron, a titolo completamente gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Circoscrizione IV in ciò ricomprendendo anche gli eventuali oneri sostenuti per la realizzazione del progetto stesso.
- assumere, nell'ambito della realizzazione del progetto "La Cabina dell'arte diffusa" le responsabilità derivanti dalle scelte curatoriali e di Direzione Artistica delle attività programmate e condotte in totale indipendenza.
- affidare la responsabilità della Direzione Artistica del progetto al sig. Daniele D'Antonio, per conto dell'associazione culturale stessa.
- garantire la libera fruizione al pubblico della ex cabina telefonica durante lo svolgimento del progetto per consentire le attività letterarie ed artistiche.
- a non realizzare assolutamente alcun intervento di qualsiasi genere che possa compromettere la struttura statica della ex cabina oggetto del presente patto.
- ad avvisare con la massima sollecitudine la Circoscrizione IV in caso di riscontro di avvenuti danneggiamenti o manomissioni che interessino la struttura ex cabina telefonica anche laddove gli stessi potessero apparire di lieve entità.

Art. 5. Responsabilità e sicurezza

L'Associazione culturale "Tribù del Badnightcafé", nell'esercizio delle attività oggetto del presente Patto, si impegna al rispetto dell'art. 21 del Regolamento dei Beni comuni "Prevenzione dei rischi" e ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nel rispetto della vigente legislazione;

Come indicato dal Regolamento dei Beni comuni urbani art. 28, l'Associazione "Tribù del Badnightcafé", assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

La struttura della ex cabina, sia all'interno, che all'esterno, che nelle immediate vicinanze a questa, è soggetta a tutti i rischi di atti vandalici cui è soggetto qualsiasi elemento di arredo urbano, sia strutturali, che estetici, ivi compresi eventuali elementi presenti all'interno di questa, inerenti la realizzazione di attività legate al progetto denominato "La Cabina dell'arte Diffusa".

L'Associazione culturale senza scopo di lucro "Tribù del Badnightcafé", è responsabile, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente Patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che l'Associazione culturale senza scopo di lucro "Tribù del Badnightcafé", dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del Patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

E' facoltà, da parte del Soggetto convenzionato, affidare a qualificato soggetto esterno, anche per limitato periodo, il servizio di cura, gestione e vigilanza della struttura. In tal caso l'Associazione, nella persona del suo Presidente pro tempore, dovrà conformarsi ai principi generali contenuti negli artt. 30 e 31 del Decreto Lgs. 50/2016 in materia di rispetto della contrattazione collettiva nazionale per lo specifico settore, sicurezza e rispetto della regolarità contributiva, individuando una figura responsabile per le varie fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Qualora l'Associazione ritenesse di affidare le operazioni di cura, gestione e vigilanza ad un soggetto esterno, la suddetta Associazione - nella persona del suo presidente pro tempore - resterà l'unica responsabile del rapporto contrattuale, sgravando la Città da ogni e qualsiasi responsabilità potenzialmente derivante dall'esistenza e dall'applicazione dello stesso.

Qualora il Soggetto convenzionato, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità di svolgere il progetto "La Cabina dell'arte Diffusa" dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione IV.

Nel caso in cui sorgessero problematiche legate a frequentazione non regolamentata della struttura o ad atti di vandalismo ai danni della stessa il Soggetto convenzionato dovrà fare appello e riferimento alle Forze dell'Ordine evitando, nella maniera più assoluta, ogni contenzioso verbale e/o ogni iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità.

- Il Soggetto convenzionato è responsabile della vigilanza sulle buone condizioni della struttura ex cabina telefonica ed è altresì responsabile per eventuali danni che le persone, nell'ambito del progetto in argomento, accedendo o permanendo all'interno della struttura stessa, si procurassero per eventi anche accidentali, ma comunque riconducibili a negligenza o mancata attenzione nel controllo in conformità a quanto contenuto nel presente comma.
- Il soggetto convenzionato non è responsabile per atti vandalici di qualsiasi entità a danno della Cabina e dei suoi contenuti, sia in caso di atti vandalici che coinvolgessero l'idoneità statica della struttura, sia per atti che ne coinvolgano il decoro, le condizioni di igiene pubblica e l'estetica, sia interna che esterna.
- Il presente Patto non vincola il Soggetto convenzionato e la Città-Circoscrizione 4 al ripristino di eventuali danneggiamenti della struttura dovuti ad atti vandalici o a deterioramenti strutturali.
- Il soggetto convenzionato non è altresì responsabile per eventuali danni alle persone responsabili di azioni di qualsiasi genere, compresi atti vandalici di qualunque tipo, manomissioni o danneggiamenti, non inerenti ad attività legate alla realizzazione del progetto "La Cabina dell'arte Diffusa".
- Il soggetto convenzionato manleva da qualsiasi responsabilità o richiesta di risarcimento la Città in caso di danni a persone o cose nel corso del ripristino delle condizioni di sicurezza minime accettabili (ad esempio rimozione di schegge di vetro a seguito di atti vandalici, o rimozione di oggetti estranei), per la tutela del pubblico frequentante i giardini pubblici.

Art. 6. Pubblicità del patto

Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7. Monitoraggio e valutazione

Nel rispetto dei principi generali descritti all'art. 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

Art. 8. Durata e scadenza del patto

Il presente Patto ha durata fino al 31 Ottobre 2023 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta attuazione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento dei Beni Comuni urbani.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno mesi 3, da inviare mediante lettera raccomandata con A.R o posta elettronica certificata. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti un verbale descrittivo dello stato dei luoghi (in termini di materiali, strutture, attrezzature, manufatti, impianti).

L'Associazione può conferire materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività e ha diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna del bene, l'Associazione ha l'obbligo di mantenere l'immobile nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9. Condizioni risolutive

Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

- Condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
- conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
- realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i componenti di (inserire soggetto/gruppo proponente) e/o per soggetti terzi.

Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga il Gruppo informale di cittadini a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10. Recesso anticipato delle Parti

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. l'Associazione può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte, effettuata senza formalità e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Costituiscono inoltre causa di immediato recesso dal Patto e quindi di conclusione anticipata della collaborazione:

il venir meno delle condizioni tecniche o di opportunità che consentono l'operatività del Patto;

- la violazione delle norme del Regolamento Beni Comuni;
- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto;

La Città potrà in ogni momento recedere unilateralmente dal Patto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso qualsivoglia nocumento possa derivare all'immagine della Città.

Art. 11. Spese contrattuali e imposta di registro in caso d'uso

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'Associazione culturale senza scopo di lucro "Tribù del Badnightcafé". Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12. Disposizione interpretativa

In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, con specifico riferimento all'articolo 29, le disposizioni del presente patto devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. Si intende, in tal modo, favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra soggetti civici e Pubblica Amministrazione.

Art. 14. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al soggetto convenzionato e contenuti nel presente atto sono oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente patto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per l'Associazione culturale senza scopo di lucro
"Tribù del Badnightcafé"

Per la Circoscrizione IV
